



COMUNE DI BOLZANO NOVARESE

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO N. 14 DEL 23/01/2026

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.), SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ANNO 2026. CIG: BA098CAA6D

Visti i provvedimenti del Sindaco prot. n. 2085 del 26/07/2024, e prot. 1950 del 30/06/2025 con i quali sono stati individuati rispettivamente il Responsabile del Servizio Finanziario ed il Responsabile del Servizio Amministrativo ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 127/97 come sostituito dagli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 30/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Preso atto che in data 31.12.2025 è scaduto il servizio di brokeraggio assicurativo;

Dato atto che questo Ente intende avvalersi della collaborazione di un qualificato servizio di brokeraggio assicurativo per la ricognizione, organizzazione, ottimizzazione e gestione delle polizze assicurative occorrenti per le seguenti motivazioni:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dall'Ente a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- le problematiche in materia assicurativa, incluse quelle inerenti alla predisposizione dei capitoli, per la migliore copertura di ogni possibile rischi e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo, rende opportuno, da parte del Comune, giovare della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge 792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett b) del decreto legislativo 07/09/2005, n. 209 e ss.mm. e ii;
- l'apporto del broker assicurativo, appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità dell'Ente e di sottoporre allo stesso le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- questo Ente non dispone, in organico, di professionalità con competenze tali da poter svolgere la suddetta attività;
- l'affidamento del servizio in oggetto a soggetto specializzato è sempre più indispensabile per una Pubblica Amministrazione, in quanto consente l'individuazione dei prodotti assicurativi

con garanzia di massima coerenza con le esigenze dell'Ente e di affidabilità, permette di avvalersi dell'esperienza di specialisti in grado di gestire la complessità delle problematiche inerenti la determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare l'ottimale copertura di ogni possibile rischio, considerando oltretutto la varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo

- il broker è la figura alla quale la legge demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, infatti, in base all'art. 106 del D.Lgs. n. 209 del 07/08/2005 e s.m.i. l'attività di intermediazione assicurativa viene qualificata come il "presentare o proporre prodotti assicurativi... o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati";
- l'attività del broker consente la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali i Comuni sono particolarmente soggetti, permettendo agli stessi Enti di operare in maniera corretta e efficace, prevenendo disservizi, di risolvere in tempi brevi tutte le problematiche correlate e di adempiere a tutte le incombenze di legge;

Considerato che il servizio non comporta, per il Comune di Bolzano Novarese, alcun onere finanziario diretto in quanto l'opera del broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative mediante il conferimento di una quota percentuale dei premi di cui ai contratti conclusi;

Considerato che trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;

Visti:

- lo Statuto;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

Dato atto che:

- ex art. 17 D.Lgs. 36/2023 "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- altresì, ex art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 la determinazione del responsabile del procedimento deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ex art. 48 D.Lgs. n. 36/2023 *"l'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le*

procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro”;

- ex art. 1, comma 450 della Legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari *“per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni”;*
- il D.L. 7/05/2012 n. 52 convertito in L. 6 luglio 2012, n. 94 (“Spending review 1”) ed il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 (“Spending review 2”) dispongono che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad aderire alle convenzioni od accordi quadro messi a disposizione della Consip S.p.a. in relazione ad alcune categorie merceologiche, tra le quali è incluso il servizio di telefonia mobile;
- Consip è una società per azioni, partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, operante al servizio esclusivo della Pubblica Amministrazione che interviene nel programma di razionalizzazione degli acquisti della PA, offrendo alle amministrazioni strumenti di e-Procurement per la gestione dei propri acquisti quali Convenzioni, Accordi quadro, Mercato elettronico, Sistema dinamico di acquisizione, Gare su delega e in ASP (Application Service Provider);
- ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. n. 36/2023 *“le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento”;*

Appurato che:

- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione

appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Considerato che con determina n. 91 del 10/08/2020 si era provveduto all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a tutto il 31/12/2025;

Specificato che:

- secondo le direttive ANAC è possibile l'affidamento diretto adeguatamente motivato in favore dell'operatore uscente in presenza dei seguenti tre presupposti: grado di soddisfazione maturato; competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento; qualità della prestazione;

- gli indicati presupposti sono integralmente presenti nella presente fattispecie, per le seguenti ragioni: l'operatore economico ha eseguito le prestazioni con piena diligenza e a regola d'arte, senza dar luogo ad alcun minimo inadempimento o reclamo; il prezzo offerto, constatate le condizioni di contratto e la qualità del servizio richiesto, appare congruo al mercato di riferimento; l'operatore economico uscente, effettuando le prestazioni contrattuali con adeguata diligenza e professionalità, ha garantito una ragguardevole qualità delle medesime, incontrando il vivo favore degli utenti;

Avviata in Mepa una Richiesta di Offerta con la ditta A&M Consulting S.r.L. con sede in Genova Via Serra n. 5/1 –CF/P.IVA 03550120103;

Precisato che:

- è stata avviata la Richiesta di Offerta identificativo n. 5980806 attraverso il Mercato elettronico della Pubblica amministrazione per il servizio di brokeraggio assicurativo per l'anno 2026;

- per il servizio di brokeraggio assicurativo è stato offerto l'importo € 6.000,00;

- è stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla suddetta Società in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

- ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 36/2023 "*nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti*";

- è necessario provvedere alla stipulazione del contratto mediante lo scambio di lettera commerciale come stabilito dalla normativa ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. n. 36/2023 secondo cui "*il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitoli e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto*";

Ritenuto che per le ragioni espresse, di affidare il servizio in oggetto per l'anno 2026 alla società A&M Consulting S.r.L. con sede in Genova Via Serra n. 5/1 –CF/P.IVA 03550120103;

Verificato che:

- la L. n. 136/2010 dispone che l'operatore economico affidatario assuma l'obbligo di osservare puntualmente tutte le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che, a tal fine, il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: **CIG BA098CAA6D**;
- che la spesa relativa al contratto è finanziata con le seguenti risorse: cap. 800/2157/99 – 30/1004/99 – 470/1156/40 e 250/1044/99 del bilancio 2026 – 2028 anno di esercizio 2026, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;
- è stata verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in mediante acquisizione del DURC regolare;
- il programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 9, co. 1, lett. a punto 2) D.L. n. 78/2009;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: servizio di brokeraggio per l'anno 2026;
- Importo presunto del contratto: € 6.000,00;
- Forma del contratto: il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 18 D.Lgs. n. 36/2023 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 avvalendosi della piattaforma di approvvigionamento digitale conforme al disposto dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 MEPA;
- La scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) D.Lgs. n. 36/2023 dalla normativa di settore in ragione dell'elemento del prezzo;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella documentazione della procedura di affidamento;

Dato atto che il presente affidamento diretto è motivato da:

- a) modesta entità della prestazione oltre che la particolare specificità della stessa;
- b) rispondenza di quanto proposto alle esigenze impartite dall'Amministrazione;
- c) congruità dell'offerta e convenienza del prezzo in rapporto alla prestazione;
- d) possesso, da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti dal contratto, comprovati altresì dal mantenimento dell'iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Visti:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il Regolamento comunale di contabilità;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

D E T E R M I N A

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che:
 - oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per l'anno 2026;
 - l'acquisizione della suddetta prestazione è effettuata mediante Richiesta di Offerta identificativo n. 5980806 – Trattativa diretta;
 - il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 18 D.Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
 - l'adozione del presente provvedimento comporta l'esame favorevole in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00.
2. di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla società A&M Consulting S.r.L. con sede in Genova Via Serra n. 5/1 – CF/P.IVA 03550120103, del servizio di brokeraggio assicurativo per l'anno 2026, alle condizioni previste nella Richiesta di Offerta identificativo n. 5980806 – Trattativa diretta, che prevede un importo presunto pari a € 6.000,00 per l'anno 2026.
3. di demandare agli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolar modo:
 - l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo affidamento.
 - di impegnare per l'anno 2026 la spesa complessiva presunta di **€ 6.000,00** per il servizio in oggetto, con copertura ai cap. 800/2157/99 – 30/1004/99 – 470/1156/40 e 250/1044/99 del bilancio 2026 – 2028 corrente esercizio;
 - di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara CIG, attribuito al presente affidamento, è **BA098CAA6D**.
4. di dare atto che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto.
5. di dare atto ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000:
 - che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile nell'esercizio finanziario 2025 e che le liquidazioni conseguenti saranno disposte a seguito di emissione di regolari fatture;
 - l'impegno di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica.
6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. n 267/2000.
7. di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Bolzano Novarese, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento.

8. di dare atto altresì che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e che con esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023.
9. di comunicare l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento e del responsabile unico del progetto ex art. 15 D.Lgs. n. 36/2023 ai soggetti di cui all'art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
- 10 di trasmettere l'originale del presente provvedimento all'ufficio di segreteria affinché lo inserisca nella raccolta ufficiale e pubblichi copia dello stesso all'albo pretorio per la durata di quindici giorni e ne rilasci le copie su richiesta o d'ufficio.

Il Responsabile del Servizio
F.to: COLLE MILENA GIUDITTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)